

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 42-2686

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di OCCHIEPPO INFERIORE (BI). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Occhieppo Inferiore, dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 10-3728 in data 6.8.2001, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 29 in data 11.7.2007, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 2 in data 13.2.2008, la variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

constatato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 23.2.2009, rinviava, ai sensi del 15° comma dell'art 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la Variante allo Strumento Urbanistico affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con nota n.9169/DB08.17 PPU in data 9.3.2009, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Occhieppo Inferiore, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Occhieppo Inferiore, sulla scorta dei rilievi formulati nel precitato parere della Direzione Regionale in data 23.2.2009, provvedeva a:

- predisporre, la parziale rielaborazione della variante al Piano Regolatore Generale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n. 35 in data 3.6.2010;
- adottare, in forma definitiva, con deliberazione consiliare n. 49 in data 9.10.2010, successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 66 in data 22.12.2010, n. 25 in data 25.5.2011 e n. 34 in data 24.8.2011, la rielaborazione parziale della variante in argomento, avendo preliminarmente controdedotto alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

dato atto che, sulla base della precedente relazione della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni espresse in data 29.8.2011 dal Responsabile di Settore territorialmente competente, della Direzione stessa, si ritiene meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Occhieppo Inferiore e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 29 in data 11.7.2007, n. 2 in data 13.2.2008, n. 49 in data 9.10.2010, n. 66 in data 22.12.2010, n. 25 in data 25.5.2011 e n. 34 in data 24.8.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 29.8.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate al perfezionamento, a norma di Legge, della proposta variante e per la

tutela del territorio;

preso atto delle Certificazioni a firma del Responsabile del Procedimento, del Segretario Comunale e del Sindaco del Comune di Occhieppo Inferiore in data 10.9.2007 ed in data 28.12.2010, attestante l'iter di formazione della variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

preso atto inoltre del parere in data 13.2.2009, prot. 15243 dell'ARPA Piemonte e del parere in data 28.7.2011, prot. 58193 del Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico;

vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;

vista la documentazione relativa alla Variante al P.R.G.C. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Occhieppo Inferiore, in Provincia di Biella e dal Comune stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 29 in data 11.7.2007, n. 2 in data 13.2.2008, n. 49 in data 9.10.2010, n. 66 in data 22.12.2010, n. 25 in data 25.5.2011 e n. 34 in data 24.8.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 29.8.2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante – introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Occhieppo Inferiore (BI) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione definitiva relativa alla variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di Occhieppo Inferiore, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 29 in data 11.7.2007, n. 2 in data 13.2.2008, n. 49 in data 9.10.2010, n. 66 in data 22.12.2010, n. 25 in data 25.5.2011 e n. 34 in data 24.8.2011, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Fasc. Relazione sulle modifiche e adeguamenti proposti dalla Regione Piemonte all'adottata variante con le integrazioni acquisite derivanti da errori cartografici e/o refusi e le controdeduzioni alle osservazioni;

Elab.V1/Pra Relazione Illustrativa;

Elab.V1/Prb Norme tecniche di attuazione

Elab.V1/Pra bis Relazione di controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte;

Elab.V1/Pra quater Relazione comparata con le modifiche apportate alle Norme di Attuazione tra l'edizione adottata e le osservazioni regionali;

Tav.V1/Pra ter Tavola di sintesi delle localizzazioni alle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:4.000

Elab.V1/PRC.a Relazione sulla localizzazione L2;

Tav.V1/PRC.b Indirizzi Generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento al dettaglio in sede fissa del commercio – Allegato A – “Rappresentazione del territorio e dei bacini di utenza con i raggi d'influenza scala 1:10.000;

Tav.V1/PR1 Rappresentazione sintetica del piano con le fasce marginali dei comuni contermini – scala 1:25.000;

Tav.V1/PR2 Infrastrutture e suolo urbano – uso e vincoli scala 1:5.000;

Tav.V1/PR3 infrastrutture e suolo urbano – uso e vincoli (foglio 1) scala 1:2.000;

Tav.V1/PR3 Infrastrutture e suolo urbano – uso e vincoli (foglio 2) scala 1:2.000;

Tav.V1/PR4 Normativa geologica e idraulica scala 1:5.000;

Tav.V1/PR5 Nuclei di antica formazione (con la suddivisione in sotto aree) scala 1:1.000;

Elab.V1/AT1 Schedatura documentaria del nucleo urbano di antica formazione per “ambiti di aree”;

Tav.V1/AT2 Aree servite di urbanizzazioni primarie (planimetria scala 1:5.000);

Tav.V1/AT3 Ubicazione delle aree interessate da osservazioni al progetto preliminare – Foglio 1 PR3 scala 1:2.000

Tav.V1/AT3 Ubicazione delle aree interessate da osservazioni al progetto preliminare Foglio 2 PR3 scala 1:2.000

Tav.V1/AT3 Ubicazione delle aree interessate da osservazioni al progetto preliminare Foglio Unico PR5 scala 1:1.000;

Tav.V1/AT4 Sintesi delle osservazioni e delle controdeduzioni;

Elab.G1 – Relazione geologico-tecnica e schede;

Elab.G2 – Carta dell'acclività scala 1:10.000;

Elab.G3 – Carta geologica scala 1:10.000;

Elab.G4 – Carta geomorfologica e dei dissesti scala 1:10.000;

Elab.G5 – Carta reticolo idrografico e delle opere idrauliche scala 1:5.000;

Elab.G6 – Carta idrogeologica scala 1:10.000;

Elab.G7 – Carta litotecnica scala 1:10.000;

Elab.G8 – Carta di sintesi e di idoneità all'utilizzazione urbanistica scala 1:5.000;

Elab.G9 – Carta delle aree di nuovo intervento scala 1:5.000;

Elab.G10 – Relazione aree di nuovo intervento;

Elab.G11 – Relazione integrativa con documentazione studi idraulici comprendente inoltre:

- Il Aree con pericolosità idraulica omogenea lungo il Rio Romoglio a seguito dell'esecuzione di opere di mitigazione del rischio (scolmatore al T.Elvo e altri)Appendice alla Relazione idrologico-idraulica;

- 14a Aree con pericolosità idraulica omogenea lungo il Rio Romoglio a seguito dell'esecuzione di opere di mitigazione del rischio (scolmatore al T.Elvo e altri)Sezioni trasversali stato di fatto – dicembre2009 scala 1:200;

- 13c Aree con pericolosità idraulica omogenea lungo il Rio Romoglio a seguito dell'esecuzione di opere di mitigazione del rischio (scolmatore al T.Elvo e altri)Carta della pericolosità idraulica cronoprogramma interventi di mitigazione scala 1:2.000;
- 13b Aree con pericolosità idraulica omogenea lungo il Rio Romoglio a seguito dell'esecuzione di opere di mitigazione del rischio (scolmatore al T.Elvo e altri)Carta della pericolosità idraulica a seguito lavori in corso di esecuzione scala 1:2.000;
- 14b Aree con pericolosità idraulica omogenea lungo il Rio Romoglio a seguito dell'esecuzione di opere di mitigazione del rischio (scolmatore al T.Elvo e altri)Sezioni trasversali a seguito lavori in corso di esecuzione scala 1:200;
- 11 Aree con pericolosità idraulica omogenea lungo il Rio Romoglio a seguito dell'esecuzione di opere di mitigazione del rischio (scolmatore al T.Elvo e altri) Relazione idrologico-idraulica scala 1:10.000;
- 12 Aree con pericolosità idraulica omogenea lungo il Rio Romoglio a seguito dell'esecuzione di opere di mitigazione del rischio (scolmatore al T.Elvo e altri) Carta dei bacini idrografici scala 1:10.000;
- 13a Aree con pericolosità idraulica omogenea lungo il Rio Romoglio a seguito dell'esecuzione di opere di mitigazione del rischio (scolmatore al T.Elvo e altri) Carta della pericolosità idraulica stato di fatto dicembre 2009 scala 1:2.000;
- 1 Studio idraulico dell'asta del Torrente Elvo tra la traversa Massalenghe in Comune di Occhieppo Inferiore e la passerella Pidello a monte del lago Apos in Comune di Occhieppo Superiore-Relazione idraulica;
- 2 Studio idraulico dell'asta del Torrente Elvo tra la traversa Massalenghe in Comune di Occhieppo Inferiore e la passerella Pidello a monte del lago Apos in Comune di Occhieppo Superiore – Planimetria esondazioni ante 2006 scala 1:5.000;
- 3 Studio idraulico dell'asta del Torrente Elvo tra la traversa Massalenghe in Comune di Occhieppo Inferiore e la passerella Pidello a monte del lago Apos in Comune di Occhieppo Superiore – Planimetria esondazioni 2009 scala 1:5.000;
- 4 Studio idraulico dell'asta del Torrente Elvo tra la traversa Massalenghe in Comune di Occhieppo Inferiore e la passerella Pidello a monte del lago Apos in Comune di Occhieppo Superiore – Profili;
- 5 Studio idraulico dell'asta del Torrente Elvo tra la traversa Massalenghe in Comune di Occhieppo Inferiore e la passerella Pidello a monte del lago Apos in Comune di Occhieppo Superiore – Sezioni significative;

Fasc.	Scheda quantitativa dei dati urbani;
Fasc.G10/B	Relazione aree di nuovo intervento;
Elab.	Verifica di compatibilità acustica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli

Data Biella, 29 agosto 2011

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n° 42 - 2686 in data 3 OTT. 2011 relativa all'approvazione della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di OCCHIEPPO INFERIORE (BI) di cui alle DD.CC. n. 49 in data 09.10.2010, n. 66 in data 22.12.2010, n. 25 in data 25.05.2011 e n. 34 in data 24.08.2011

Cartografia

Tavv. V1/PR3 foglio 1 in scala 1:2.000 – V1/PR2 in scala 1:5.000 – V1/PR4 in scala 1:5.000 (DD.CC. n. 49 del 9.10.'10, n. 66 del 22.12.'10, n. 25 del 25.05.'11 e n. 34 del 24.08.2011)

Le tre aree di espansione residenziale AE collocate a Sud dell'area denominata "orti urbani" sono stralciate e ricondotte alla destinazione d'uso dello strumento urbanistico vigente.

Elaborati Geologici

Elaborato G1 "Relazione Geologico-tecnica e schede" (DD.CC n. 49 del 9.10.'10 e n. 66 del 22.12.'10)

Punto 8.1.3

Inserire in calce:

- la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera, questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche dev'essere garantita la

Via Tripoli, 33
13900 Biella
Tel. 015.8551515
Fax 015.8551560



percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.”.

Punto 8.2.1

Inserire in calce al titolo le seguenti dizioni:

“Le norme di cui al titolo II delle N.d.A. del PAI sono cogenti e non derogabili. In ogni caso, in presenza di eventuali difformità dei limiti delle fasce fluviali, i limiti di cui tenere conto sono quelli definiti negli elaborati del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Le aree perimetrale come soggette ad esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio e/o interessate dalle fasce fluviali, considerati i livelli di pericolosità ed il rischio idrogeologico connesso (legato all’eventuale presenza di edifici ed infrastrutture) devono far parte integrante del Piano Comunale di Protezione Civile.”.

Punto 8.3.3

- E’ stralciata la prescrizione che recita:

“e previa sottoscrizione ... omissis ... derivanti da allagamenti.”.

-Inserire in calce:

“I modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante, non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.”.

Punto 8.3.4

- dopo le parole “... fognature, acquedotti, ecc.)” è aggiunta la seguente dizione: “ai sensi dell’art. 31 della L.R. 56/77”.

-Inserire in calce:

“Nelle porzioni d’area ricadenti in Classe IIIA non sono consentite nuove edificazioni, ma neppure movimenti terra e quant’altro possa produrre effetti negativi sull’assetto geomorfologico dei luoghi; eventuali movimenti terra dovranno pertanto essere supportati da idonei studi di dettaglio in grado di verificarne la reale fattibilità. Altresì, dovranno essere evitati tutti gli interventi che possano pregiudicare l’efficienza idraulica dei corsi d’acqua, siano essi naturali o artificiali.”.

Punto 8.3.5

- Primo comma

stralciare la dizione che recita:

“- CLASSE 3B2C, che ...omissis...per TR 200.”

- Inserire prima della “CLASSE IIIB2” la seguente classe:

“CLASSE IIIB1 – Settori edificati della piana in destra del torrente Elvo interessabili, secondo lo Studio di fattibilità della proposta di variante delle Fasce fluviali del PAI, le acque di esondazione del torrente Elvo in caso di piena con tempo di ritorno di 200 anni.



(In queste aree l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere di sistemazione recentemente realizzate lungo il torrente Elvo con conseguente prevista trasformazione in una delle classi IIIB successive.)

Sino alla verifica della validità delle opere di sistemazione, con conseguente prevista trasformazione in una delle Classi IIIB, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77.”.

- CLASSE IIIB4, ultimo comma

Sostituire la prescrizione che recita: “A seguito della ...omissis... o seminterrati.” Con la seguente: “Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.”

Tav. G4 “Carta geomorfologica e dei dissesti” (DD.CC. n. 49 del 9.10.'10, n. 66 del 22.12.'10 e n. 25 del 25.05.'11)

Inserire in calce alla legenda le seguenti prescrizioni:


- “Per quanto riguarda il t. Oremo, per le aree senza indicazioni di dissesto, comprese tra il corso d'acqua e l'orlo di terrazzo abbandonato (limite graficamente definito con tratteggio color verde) e comprese tra il corso d'acqua e l'orlo di terrazzo attivo (limite graficamente definito con linea color rosso), è individuato cautelativamente un'areale di esondazione EeA.
- Il dissesto EeA, lungo il t. Oremo, è da intendersi cautelativamente esteso per una fascia di metri 50 per tutta la lunghezza del tratto di orlo di terrazzo abbandonato (limite graficamente definito con tratteggio color verde)”.
- In tutti gli areali E e A valgono i disposti dell'art. 9 comma 5 della N.d.A. del P.A.I.
- Per i corsi d'acqua pubblici nonché per quelli demaniali occorre, salvo indicazioni più cautelative, fare riferimento alle prescrizioni del Regio Decreto 1904 n. 523, Capo VII che indicano una fascia di inedificabilità di 10 metri (misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde) e valida anche per i tratti intubati; è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 del D.Lgs 152/2006)”.

Tav. G8 “Carta di sintesi e di idoneità alla utilizzazione urbanistica” (DD.CC. n. 49 del 9.10.'10, n. 66 del 22.12.'10 e n. 25 del 25.05.'11)

Inserire in calce alla legenda le seguenti prescrizioni:

“- Le perimetrazioni relative ai dissesti di carattere torrentizio EeL, EeA, EmA entro i limiti del territorio comunale sono quelle indicate sulla tav. G4 – Carta geomorfologica e dei dissesti.

- Per i corsi d'acqua pubblici nonché per quelli demaniali occorre, salvo indicazioni più cautelative, fare riferimento alle prescrizioni del Regio Decreto 1904 n. 523, Capo VII che indicano una fascia di inedificabilità di 10 metri (misurati dal ciglio superiore di entrambe le



sponde) e valida anche per i tratti intubati; è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (Art. 115 del D.Lgs 152/2006).”.

Elaborato G10 – Relazione aree di nuovo intervento – scheda S (D.C.C. n. 49 del 9/10/'10, n. 66 del 22/12/'10)

Inserire, quale ultimo comma la seguente prescrizione:

“Nelle aree o porzioni d'area ricadenti in Classe IIIa/IIIb, nonché all'interno di perimetrazioni di dissesto in atto e/o potenziale, sono consentite unicamente destinazioni a verde non attrezzato (sano pertanto da escludersi le altre destinazioni, quali ad es. i parcheggi).”

Norme Tecniche di Attuazione

Elab. V1/PRb (DD.CC. n. 49 del 9.10.'10, n. 66 del 22.12.'10 e n. 25 del 25.05.'11)

CAPO 3° - USI RESIDENZIALI

In apertura del CAPO si aggiunga la seguente prescrizione: “Il dato relativo alla capacità insediativa residenziale è quello che risulta dal dato presentato in fase di adozione del progetto definitivo (D.C.C. n. 29 del 13.02.'08 e D.C.C. n. 2 del 13.02.'08) dal quale sono sottratte le quantità residenziali stralciate dall'Amministrazione comunale nella fase di ripubblicazione (D.C.C. n. 49 del 09.10.'10 e n. 66 del 22.12.'10) ed “ex officio” nella fase di approvazione definitiva.”.

Art. 3.3.1 – punto 1) – 4° comma

dopo le parole “... testimonianze culturali e tradizionali” aggiungere “Al fine del raggiungimento dell'obiettivo sono richiamati i contenuti del fascicolo V1/AT1 che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente apparato normativo.”.

Art. 3.3.4


Inserire, quale ultimo comma, la seguente dizione:

“Relativamente all'area di espansione residenziale ricompresa fra la Strada Vecchia per Ivrea e la Strada del Molino il limite interno del previsto parcheggio ricompreso nel P.E.C. (20 ml. dal ciglio della via San Clemente) è da intendersi altresì quale limite di arretramento dell'edificazione.”.

Art. 3.5.4

- Inserire – in calce al titolo – la seguente prescrizione:

“Al fine di garantire l'armonico inserimento nel contesto ambientale di riferimento delle previsioni di cui al presente articolo e prima della attivazione dei P.E.C. relativi alle aree di che trattasi è necessaria, da parte dell'Amministrazione comunale, l'esecuzione, vincolante, di uno “studio di insieme” delle due aree adiacenti destinate l'una ad impianti privati per il tempo libero e l'altra a Parco Solare.



4

Lo studio sarà finalizzato ad assicurare ed orientare gli aspetti qualitativi dei manufatti alla scala microurbana fornendo quindi le indicazioni di massima degli spazi aperti (viabilità interna degli ambiti, verde, recinzioni, modalità di occupazione dei lotti, principi base di sostenibilità) e per la disposizione del costruendo.”.

- punto 2), seconda lineetta

Dopo le parole “... e per il gestore,” si aggiunge la seguente dizione “nel numero massimo di una per ogni destinazione ammessa e, comunque, non oltre il numero complessivo sull’ambito di 4 abitazioni”.

- punto 5) paramenti, UF (utilizzo fondiaria)

Il rapporto indicato in “mc/mq” è sostituito da “mq/mq.”.

Art. 3.5.5

- Inserire – in calce al titolo – la seguente prescrizione:

“Al fine di garantire l’armonico inserimento nel contesto ambientale di riferimento delle previsioni di cui al presente articolo e prima della attivazione dei P.E.C. relativi alle aree di che trattasi è necessaria, da parte dell’Amministrazione comunale, l’esecuzione, vincolante, di uno “studio di insieme” delle due aree adiacenti destinate l’una ad impianti privati per il tempo libero e l’altra a Parco Solare.

Lo studio sarà finalizzato ad assicurare ed orientare gli aspetti qualitativi dei manufatti alla scala microurbana fornendo quindi le indicazioni di massima degli spazi aperti (viabilità interna degli ambiti, verde, recinzioni, modalità di occupazione dei lotti, principi base di sostenibilità) e per la disposizione del costruendo.”.

- punto 4)

Considerato che si tratta di aree libere l’intervento corretto è esclusivamente “- nuove costruzioni ... omissis ... - 2.1.8 –“ conseguentemente è da intendersi esclusivamente confermata la prescrizione che recita: “- nuove costruzioni attinenti ... omissis ... - 2.1.8.-“ e di contro la rimanente parte è da intendersi espunta.

- punto 6) – primo puntino

La parola “cadauna” è stralciata.

Art. 3.6.5 punto 1) – ultimo capoverso

Le parole “... formanti il fascicolo VI/AT1...” sono stralciate e sostituite da “di cui all’allegato A delle presenti norme di attuazione.”.

Art. 3.6.5. punto 3)

Considerato che si tratta di aree libere l’intervento corretto è esclusivamente “- nuove costruzioni ... omissis ... - 2.1.8 –“ conseguentemente è da intendersi esclusivamente confermata la prescrizione che recita: “- nuove costruzioni attinenti ... omissis ... - 2.1.8.-“ e di contro la rimanente parte è da intendersi espunta.



Art. 4.0.4

Inserire in calce all'articolo:

- “● la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo “a rive piene” misurata a monte dell'opera, questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche dev'essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.”.

Art. 4.1.1

Inserire in calce al titolo le seguenti dizioni:

“Le norme di cui al titolo II delle N.d.A. del PAI sono cogenti e non derogabili. In ogni caso, in presenza di eventuali difformità dei limiti delle fasce fluviali, i limiti di cui tenere conto sono quelli definiti negli elaborati del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Le aree perimetrale come soggette ad esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio e/o interessate dalle fasce fluviali, considerati i livelli di pericolosità ed il rischio idrogeologico connesso (legato all'eventuale presenza di edifici ed infrastrutture) devono far parte integrante del Piano Comunale di Protezione Civile.”.

Art. 4.2.3

- E' stralciata la prescrizione che recita:

“e previa sottoscrizione ... omissis ... derivanti da allagamenti.”.

- Inserire in calce all'articolo:

“I modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante, non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.”.

Art. 4.2.4

- dopo le parole “... fognature, acquedotti, ecc.)” è aggiunta la seguente dizione: “ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/77”.

- Inserire in calce all'articolo:

“Nelle porzioni d'area ricadenti in Classe IIIA non sono consentite nuove edificazioni, ma neppure movimenti terra e quant'altro possa produrre effetti negativi sull'assetto geomorfologico dei luoghi; eventuali movimenti terra dovranno pertanto essere supportati da idonei studi di dettaglio in grado di verificarne la reale fattibilità. Altresì, dovranno essere

evitati tutti gli interventi che possano pregiudicare l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, siano essi naturali o artificiali.”.

Art. 4.2.5


-Iserire in calce alla “CLASSE IIIB1” la seguente prescrizione:

“Sino alla verifica della validità delle opere di sistemazione, con conseguente prevista trasformazione in una delle Classi IIIB, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77.”.


- CLASSE IIIB4, ultimo comma

Sostituire la prescrizione che recita: “A seguito della ...omissis... o seminterrati.” Con la seguente: “Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.”

Il Funzionario Istruttore
Titolare di A.P.
Geom. Francesco GIODITO



Il Dirigente del Settore
arch. Ermes FASSONE



GF/EF/db

